

DANIELI ALOISI BIANCO
Viale Verdi, 21 – 31100 Treviso
Tel. +39.0422.55078
fax +39.0422.549473

TRIBUNALE DI TREVISO

Giudice Delegato: Dott. Antonello Fabbro

Ricorso RG n. 4859/2016 VG

Debitore Istante: Enrico Fantin

*** **

**FATTIBILITÀ DELLA PROPOSTA DI ACCORDO CON I CREDITORI ATTESTATA DALL'ORGANISMO DI
COMPOSIZIONE DELLA CRISI**

*** **

**RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELLE AZIONI ESECUTIVE INDIVIDUALI E FISSAZIONE
DELL'UDIENZA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI EX ART. 10 L. 3/2012**

*** **

Il sig. **ENRICO FANTIN**, (C.F.: FNT RNC 76E10L407E), nato a Treviso il 10.05.1976 e residente a Oderzo (TV), Via Manin.31/a, nella sua qualità di titolare dell'omonima ditta individuale "FANTIN ENRICO" (P.IVA03952170268), sedente in Quinto di Treviso (TV) - Via XI Febbraio n. 31/A , con Avv. Giampietro Danieli

premesse che

1. con istanza depositata in data 27.09.2016 l'istante, nella sua qualità di ex titolare dell'omonima azienda commerciale individuale "FANTIN ENRICO" avente per oggetto l'attività di rivendita quotidiani, riviste e periodici in chiosco sita in Treviso via Roma n.27, ceduta in data 3/06/2009, lamentando di non essere più in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni a causa di un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dal medesimo e il proprio patrimonio prontamente liquidabile, evidenziando altresì che detta difficile situazione aveva provocato inadempimenti, alle relative scadenze, degli impegni assunti, con conseguente notifiche di diversi decreti ingiuntivi e procedimenti attivati da Equitalia in seguito a mancati pagamenti di imposte relative all'esercizio della ditta individuale ormai ceduta, non ricorrendo le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 co. 2 lett. a) e b), chiedeva all'intestato Tribunale la nomina del

- professionista per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti che la L. n. 3/2012 attribuisce agli organi di composizione della crisi da sovraindebitamento;
2. all'istanza seguiva integrazione documentale depositata in data 08.11.2016 in cui si allegava la certificazione unica 2016 del sig. Fantin Enrico, la dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui lo stesso dichiarava di non possedere immobile alcuno, e l'ispezione ipotecaria telematica n. T316850 del 19/10/2016 ;
 3. con decreto dd. 9.11.2016 il Giudice Delegato alla procedura, Dott. Antonello Fabbro, nominava quale Professionista della procedura la dott.ssa Sara Spinacè, la quale, accettava l'incarico conferitole;
 4. la Dott.ssa Sara Spinacè, svolgente funzione di O.C.C., ha predisposto ex art. 9 della L. n. 3/2012 sia una proposta di accordo rivolta ai creditori che un'attestazione della fattibilità del piano (**doc. 1**);
 5. il sig. Fantin Enrico intende sostenere la fattibilità della proposta di cui al punto precedente e sostenere infatti ed in diritto la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per i sotto indicati motivi.

1) Brevi cenni introduttivi sullo stato di crisi e indebitamento

La situazione di sovra indebitamento di cui soffre il sig. Enrico Fantin è da ricollegarsi alla cessata attività di vendita di giornali e riviste, comunemente nota come edicola. L'attività d'impresa di cui sopra era iniziata l'1/08/2005 in un chiosco situato in via Treviso via Roma 27, per cessare poi il 03/06/2009. In questa data infatti, presso lo studio del notaio Giuseppe Fietta, sito in Bassano del Grappa, il sig. Fantin Enrico cedeva la propria azienda commerciale alla sig.ra Allani Jasmine, la quale, si impegnava a corrispondere per l'acquisto della stessa, la somma di €54.500,00 (dei quali 40.0000 per attrezzatura varia ed arredamento e 14.500,00 per avviamento commerciale). Il pagamento, come da accordi tra le parti, veniva dilazionato in più rate, attraverso il rilascio di effetti cambiari. Nove pagherò cambiari però risultavano protestati, per un totale di € 14.903,25 insoluti. Il sig. Fantin Enrico faceva atto di precetto per recuperare tale somma a lui dovuta, ma l'azione rimaneva senza successo (**doc.2**). Questo insoluto altro non faceva che aggravare la posizione già critica del sig. Fantin: i problemi iniziano, come detto, con l'avvio dell'attività di impresa consistente nella gestione dell'edicola di cui egli era titolare, nell'anno 2005.

Contestualmente all'inizio dell'attività di impresa infatti, il sig. Fantin Enrico aveva aperto un conto corrente con Veneto Banca, in data 09.02.2005 (**doc.3**). Come si nota dagli estratti conti prodotti (**doc.4**), il conto corrente rimaneva in attivo fino al settembre 2005; a partire dall'estratto conto di ottobre 2005, le uscite registrate superavano le entrate, tanto che, per il mese in questione, il saldo in negativo raggiungeva quasi i 4.000 €, ammontando a meno 3.831,73 (**doc.5**). Il debito aumentava ogni mese di più, fino a raggiungere gli

8.377,03 a marzo 2006 (**doc.6**), per assestarsi a fine anno 2006 sui 6.169,68 €. Il 2007 procedeva sulla falsariga dell'anno precedente, con un leggero aumento del debito, così come il 2008, dove a giugno, il saldo contabile segnava, per esempio, meno 14.912,90 (**doc.7**). In data 11.03.2007, inoltre, poco dopo l'inizio dell'attività di impresa di vendita di giornali e riviste, il sig. Fantin Enrico stipulava con Veneto Banca un contratto di finanziamento a revoca (**doc.8**). In forza di tale contratto Veneto Banca concedeva al sig. Fantin un finanziamento di € 18.000 destinato a scopi imprenditoriali. Il sig. Fantin, di contro, si impegnava a rimborsare alle scadenze convenute la somma erogata, mediante il pagamento di 60 rate mensili pari ad € 365,10, scadenti la prima al 31.12.2007 e l'ultima al 30.11.2012, più spese mensili di incasso rata pari ad € 2,07. Dopo la stipula di tale contratto, il sig. Fantin Enrico non riusciva però a pagare con puntualità le rate mensili relative al finanziamento, come dimostrano i numerosi solleciti di pagamento da parte di Veneto Banca al sig. Fantin (**doc.9**). In data 26 agosto 2008 il sig. Fantin inviava una raccomandata a Veneto Banca, la quale a sua volta aveva inviato una comunicazione a quest'ultimo perché azzerasse la propria posizione debitoria sempre più problematica. Il sig. Fantin rispondeva che avrebbe regolarizzato la propria posizione grazie alla vendita della propria attività, le cui procedure erano ben avviate (**doc.10**). Già nell'agosto 2008 il sig. Fantin si rendeva conto che l'attività di vendita di giornali non riusciva ad essere così redditizia come egli aveva sperato. Il 15.5.2009 la Piave distribuzione srl inviava comunicazione al sig. Fantin (**doc.11**), indicando le procedure e la documentazione necessaria al cambio di gestione, come da questi richiesto, a riprova del fatto di come il sig. Fantin Enrico volesse vendere la propria attività per ripianare i debiti. All'estratto conto del 31.1.2010 il debito in negativo ammontava ad € 19.665,51(**doc.12**). Al 22 febbraio il debito del sig. Fantin ammontava ad € 20.225,70 (**doc.13**). Per quanto riguarda invece il finanziamento ricevuto, il 23.2.2010 Veneto Banca inviava al sig. Fantin un rendiconto (**doc.14**) riguardante il finanziamento stesso, stipulato in data 13/11/2007, nel quale si evidenziava che l'importo delle rate totalmente pagate ammontava a 1.541,47 € di cui 990,44 di capitale, l'importo delle rate scadute e non pagate ammontava ad € 7.840,97 di cui 6.096,63 di capitale, e infine il residuo capitale a scalare ammontava ad € 10.912,93.

Nonostante gli sforzi profusi dall'odierno ricorrente, a decorrere dall'anno 2007 l'attività di vendita di giornali è stata travolta dal noto andamento recessivo che ha caratterizzato l'intera economia nazionale e mondiale. Per farvi fronte il sig. Fantin ha messo in atto anche risorse personali, come beni di famiglia quali oro e oggetti preziosi, ricorrendo a strumenti finanziari come il credito su pegno (**doc.15**). Verso la fine del 2009, infatti il sig. Fantin, quindi impegnava, presso la Cassa di Risparmio di Venezia, importanti beni personali e famigliari di valore. Grazie al credito su pegno l'odierno istante riceveva una immediata liquidità, pari ad €

5.050, che venivano immediatamente impiegati per risanare i debiti con l'istituto di credito Veneto Banca. Finalmente nel giugno 2009 il sig. Fantin riusciva a vendere la propria attività di impresa: il 03/06/2009 presso lo studio del notaio Giuseppe Fietta, sito in Bassano del Grappa, il sig. Fantin Enrico cedeva la propria azienda commerciale alla sig.ra Allani Jasmine. Come sopra riportato però la vendita non fruttava al sig. Fantin l'intero prezzo pattuito, rimanendo un credito nei confronti della venditrice, sig. Allani Jasmine, di ben € 14.903,25 insoluti. Il sig. Fantin Enrico non riusciva a recuperare tali somme, in più si trovava senza un impiego e perciò senza un reddito: con a carico moglie e figlia, senza lavoro, si vedeva costretto ad utilizzare i soldi percepiti dalla vendita dell'edicola per vivere, per procurarsi cioè beni di prima necessità quali cibo e vestiario in primis. Inoltre tali soldi venivano utilizzati anche per il pagamento di alcuni debiti contratti dalla madre dell'odierno istante, sig.ra Dal Zilio Teresa, la quale versava e versa tuttora in un'altrettanta critica situazione economica. A ciò si deve aggiungere che la prematura scomparsa, nel giugno 2009, del padre dell'istante, sig. Fantin Walter, che si era sempre occupato degli affari famigliari e aveva sempre dato una preziosa mano ai propri figli nella gestione degli stessi, gettava nello sconforto e trovava impreparato l'intero nucleo familiare. Il sig. Enrico Fantin intanto doveva provvedere alla propria sussistenza, dato il proprio stato di disoccupazione (che si protrarrà fino al 3-08-2009, data di assunzione alla Friuli Intagli Industres) e non riusciva perciò a saldare il proprio debito con Veneto Banca, la quale, il 17.12.2013 inviava all'odierno istante una intimazione di pagamento della somma di 39.706,83 €, dei quali 20.225,70 per addebito in conto corrente, 17.055,10 per sovvenzioni varie non in conto corrente, 2.411,05 € a titolo di interessi e 14,98 € a titolo di spese legali.

Per avere un quadro completo della situazione finanziaria del sig. Fantin Enrico è doveroso citare le altre due fonti di debito che gravano sulla posizione dell'odierno istante, oltre alle somme cui Equitalia è creditrice, che verranno trattate per ultime. Si tratta di debiti contratti a seguito di finanziamenti per l'acquisto di due automobili. V'è da dire innanzitutto che l'acquisto di tali beni, non è stato dettato dal capriccio o dalla voglia di togliersi qualche sfizio del sig. Fantin. Si è trattato infatti di due acquisti dovuti a necessità: la prima automobile per i bisogni della madre dell'odierno istante, la seconda per il bisogno personale di quest'ultimo, che pur si doveva recare al lavoro con un qualche mezzo (tenendo conto che il posto di lavoro distava più di 8 km dalla propria residenza). Non si tratta perciò di obbligazioni contratte per soddisfare bisogni afferenti alla sfera personale del ricorrente, ma per fornire aiuto alla madre in difficoltà e per facilitare, o meglio consentire, la propria attività imprenditoriale, data per assodato la circostanza che ad oggi un'autovettura rappresenta un bene fondamentale. Soprattutto si tratta di finanziamenti contratti quando l'istante non versava ancora in una situazione economico-finanziaria critica.

In data 24.03.2005, quando quindi ancora non versava in precarie condizione economiche, il sig. Fantin acquistava, presso la concessionaria Gidauto srl di san Fior (Tv) un'autovettura usata, modello Suzuki Ignis 1.3 VVTDX5P, targata CV381FW, telaio n° 195708 (**doc.16**), al prezzo di 11.950,00.€. Per l'acquisto di tale veicolo, il sig. Fantin faceva richiesta di finanziamento alla Agos Spa, convenzionata con Gidauto srl. Il finanziamento veniva concesso per 11.950,00 con anticipo di € 3.825,00, residuo da pagare € 8.125 più spese per un totale di 8.779,10 €. Tale finanziamento prevedeva due opzioni: la prima opzione stabiliva il pagamento in 36 rate con importo di 106,63 € mensili dal 20.06.2005 al 20.06.2008 più una maxirata da euro 6.250,92 da saldare entro il 20.06.2008, per un totale da rimborsare di 10.089,60 €; la seconda opzione stabiliva il pagamento in 36 mensilità con importo pari ad € 106,63 mensili dal 20.06.2005 al 20.06.2008 e 48 mensilità con importo pari ad € 152,74 dal 20.06.2008 al 20.05.2012, per un totale da rimborsare di 11.170,20 € (**doc.17**). A detto finanziamento veniva abbinata l'assicurazione Gap Auto per un importo di € 454,10 pagabili in 36 rate da 3,63 euro più o una maxirata da 323,52 euro o 48 rate da 6,74 €.(**doc.18**). Le rate venivano regolarmente pagate dal sig. Fantin Enrico per tutto l'anno 2005 e fino all'aprile 2006 (**doc.19**). A partire dal maggio 2006 le rate venivano pagate in maniera saltuaria, come dimostra i solleciti ricevuti dal sig. Fantin (**doc.20**) e l'estratto conto del 30.4.2008 inviato al cliente da Agos S.p.a (**doc.21**). il sig. Fantin non riusciva a regolarizzare la propria posizione nei confronti di Agos, che nel frattempo aveva ceduto il proprio credito a Link Finanziaria S.p.A. Quest'ultima, in data 4 marzo 2014, sollecitava il pagamento della somma delle restanti rate, calcolato in € 6.229,65 (**doc. 22**). il sig. Fantin successivamente, riceveva una raccomandata datata 12.05.2014, nella quale Link finanziaria S.p.A, per tramite dell'avv. Andrea Zeroli, intimava l'odierno istante al pagamento della somma di 6.229,65 € (**doc. 23**). Il sig. Fantin, a causa del grave dissesto delle proprie finanze, non riusciva ad adempiere a tale intimazione. A riprova della difficile situazione finanziaria vissuta dal Fantin, quest'ultimo, a partire dall'anno 2007, non riusciva nemmeno a pagare il bollo relativo all'autovettura Suzuki Ignis (**doc.24**), tanto che sommava sanzioni che poi sono tutte concorse a formare il grosso debito di quest'ultimo verso Equitalia. A seguito del fermo amministrativo subito dal veicolo Suzuki Ignis in data 28.03.2013 (**doc.25**), causato dal mancato pagamento delle tasse relative al veicolo stesso, l'autovettura non poteva più circolare. Così è la situazione tutt'ora: l'automobile Suzuki Ignis, di proprietà del sig. Fantin ma di fatto sempre utilizzata dalla madre di questo, sig.ra Dal Zilio Teresa, è, alla data odierno, ancora oggetto di fermo amministrativo e rimane parcheggiato ormai da anni nella garage della sig.ra Dal Zilio.

L'altro finanziamento stipulato dal sig. Fantin Enrico reca data 6.02.2007. Si tratta, appunto, di un finanziamento stipulato con Sava - Fiat auto financial Services S.p.A (**doc.26**), per l'acquisto dell'autovettura

Alfa Romeo 147, 1.9 JTDM Blackline 3 Porte, Telaio n° 3368846, del valore di 20.600 €, presso la Concessionaria Marazzato S.p.A.. Tale finanziamento prevedeva l'erogazione della somma di € 15.025,20 dei quali 12.500,00 per l'acquisto del veicolo, rimborsabili in 60 rate mensili da 250,42 €, la prima scadente a 30 giorni dalla erogazione del finanziamento e le altre nello stesso giorno dei mesi successivi, secondo la periodicità prevista. Il sig. Fantin non riusciva ad onorare tale impegno finanziario assunto, e nel luglio 2012 si vedeva recapitata un avviso di pagamento della somma di € 9.696,31 da parte di Sparen srl la quale aveva avuto incarico dalla Capital Tre spa, a cui a propria volta Fiat Sava aveva ceduto il proprio credito nei confronti del sig. Fantin, di recuperare, appunto, tale credito (**doc. 27**). L'automobile in questione veniva poi rivenduta qualche anno più tardi dal sig. Fantin alla stessa Concessionaria Marazzato, poi fallita, per una cifra poco inferiore a 8.000€.

Da ultimo v'è da considerare la cartella di Equitalia del sig. Fantin Enrico, verso la quale quest'ultimo ha maturato un debito di € 42.601,96. Si tratta di somme non pagate dall'odierno istante relative a diritti annuali camera di commercio, contributi ivs, Irap, Irpef, contravvenzioni codice della strada, canone occupazione permanente spazi aree pubbliche, tasse automobilistiche, e soprattutto sanzioni rimaste insolute (**doc.28**). L'accumulo di tutte queste sanzioni ha prodotto un debito molto ampio, cosicché è divenuto di fatto impossibile per il sig. Fantin provvedervi. Inoltre in data 7/11/2016 Equitalia provvedeva a pignorare 1/10 dello stipendio dell'odierno istante (**doc.29**).

Si precisa altresì che l'odierno ricorrente il 24-10-2014 allorché aveva trovato un lavoro, ma era senza mezzo di trasporto per ivi recarsi (avendo già venduto alcuni anni prima l'alfa) fu costretto ad acquistare una utilitaria usata per circa 8.000 euro. Su richiesta della moglie decise di intestare a quest'ultima la detta utilitaria Opel Corsa. Per finanziare tale l'acquisto e le spese accessorie, chiedeva un finanziamento alla Banca di Sassari Divisione Consumer rappresentata da una agenzia di Padova, di € 9.059,46, da restituire in 60 rate mensili di € 203,00 per un totale con interessi e spese di € 12.180,00, detrattate direttamente dallo stipendio del sig. Fantin, attraverso la cessione del quinto dello stesso in favore della Banca. In occasione della firma di detta richiesta di finanziamento il rappresentante di detta agenzia di Padova faceva firmare in un locale pubblico, al Fantin, vari moduli senza dare altre spiegazioni. Il Fantin fidandosi di detto agente sottoscriveva i moduli senza porre particolare attenzione alle dichiarazioni ivi contenute. Il sig. Fantin ha comunque sempre pagato le rate mensili alla scadenza andando il contratto a terminare a dicembre 2019 (**doc.30**). Attualmente il debito residuo del sig. Fantin nei confronti della Banca di Sassari ammonta a € 4.421,72 (**doc.30 bis**).

2) Esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere alle obbligazioni assunte

Alla luce di quanto sopra esposto, è ragionevole affermare che Il sig. Fantin Enrico non ha quindi assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ma anzi lo ha fatto in prospettiva di un rilancio/risanamento dell'azienda, che, se concretizzatosi, avrebbe permesso, il corretto adempimento delle obbligazioni assunte, né ha colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. È noto inoltre che il settore della vendita di giornali e quotidiani è stato tra i primi ad essere colpito non solo dalla crisi economica che ha travolto l'economia del nostro Paese e l'economia dei mercati europei, ma anche dalle nuove tecnologie telematiche che hanno visto sempre più l'utilizzo di supporti elettronici a discapito del formato cartaceo. In dieci anni le vendite dei giornali italiani sono calate, nella gran parte dei casi, fra il 25 e il 45 per cento, con picchi del 70 per cento. Nello stesso periodo il loro prezzo di vendita, per la copia cartacea, è aumentato del 66 per cento, mentre la copia elettronica ha goduto di ogni promozione; così molti giornali hanno subito un travaso di lettori dalla copia su carta alla copia, identica, distribuita su computer e tablet, che costa meno; altri fattori sono da individuare nella concorrenza di internet e delle televisioni private, che riescono a sfornare notizie e approfondimenti in tempo reale; infine gli effetti della pressione fiscale hanno ridotto molto lo spazio di spesa del ceto medio, che dei giornali costituiscono la base di mercato. Insomma, era difficile prevedere un crollo così repentino di questo mercato, le cui conseguenze si sono riversate perlopiù su tutti coloro che svolgevano semplicemente un'attività di vendita di giornali e periodici su gazebo o chioschi, senza poter offrire quindi ulteriori servizi quali tabaccheria, ricariche telefoniche, pagamento canoni - bollette e quant'altro, come nel caso del sig. Fantin.

I problemi di redditività dell'impresa e la carenza di liquidità conseguente al fatto che le entrate non riuscivano a coprire le uscite in modo regolare nell'arco dell'anno, rendevano impossibile alla ditta individuale far fronte alle esposizioni debitorie e alle spese correnti. Non si vuole rifuggire dal fatto di considerare il sig. Fantin esente da responsabilità: si evidenzia in tal senso, infatti, che i sintomi della crisi d'impresa non venivano opportunamente gestiti in quanto il sig. Fantin Enrico, unico titolare e responsabile dell'omonima impresa individuale, non era invero forse tagliato per tale tipo di attività, intrapresa peraltro in età non più così giovane e soprattutto senza precedenti esperienze lavorative in questo campo. In precedenza l'istante aveva avuto impieghi saltuari e alla data odierna è impiegato come dipendente presso

Friul Intagli Industries spa, dimensione che più gli si addice, rispetto all'attività di impresa, e che maggiormente si conforma alle proprie caratteristiche.

La responsabilità che si può addebitare al sig. Fantin Enrico, soprattutto nella richiesta di finanziamenti per beni necessari quali l'automobile, sta nel fatto di non aver fatto bene i conti con le entrate e le uscite che la propria attività di impresa avrebbe comportato. I pagamenti rateali, seppur inizialmente vantaggiosi, si sono rivelati dei veri e propri boomerang, e di fronte ad essi il sig. Fantin è stato costretto ad alzare bandiera bianca. È doveroso sottolineare che tali finanziamenti sono stati richiesti e concessi in periodi nei quali il sig. Fantin non versava in uno stato economico-finanziario così critico (periodo 2005 ed inizio 2007), ed infatti le prime rate sono sempre state saldate. Di certo non sono stati però investimenti sufficientemente ragionati soprattutto in ottica futura e in un periodo dove comunque la crisi economica generale comincia già a farsi sentire. Per ciò che concerne invece il finanziamento di 18.000 € circa richiesto a Veneto Banca, esso si può iscrivere alla lista dei tentativi che qualsiasi imprenditore avrebbe fatto per rilanciare la propria attività di impresa. Riguardo a ciò nulla si può imputare al sig. Fantin.

Riguardo alle cartelle di Equitalia nei confronti di cui il sig. Fantin ha un debito di € 42.601,96, si può aggiungere che tale somma è dovuta a sanzioni, multe e mancati pagamenti che vanno dall'anno 2005 all'anno 2015, che il sig. Fantin non era in grado di pagare stante la sua precaria condizione finanziaria.

3) Sussistenza dei requisiti per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento

Il sig. Fantin Enrico è persona fisica che non esercita più attività di impresa, ma che ha contratto i debiti di cui sopra proprio nell'esercizio di tale attività. Non risultando assoggettabile a fallimento o a concordato preventivo in base ai requisiti delineati dall'art. 1 Legge Fallimentare, non può avvalersi dell'istituto della esdebitazione prevista con la riforma del 2005 per l'imprenditore fallito.

La legge 3/2012, introducendo la disciplina del sovraindebitamento, ha fornito una precisa protezione normativa per tutti quei soggetti, quali i proponenti, che non possono accedere ad alcuna procedura concorsuale, fornendo quindi piena tutela normativa ai c.d. "debitori civili non fallibili", i quali, per liberarsi dei debiti accumulati e dall'eventuale esecuzione individuale hanno l'interesse di mettere a disposizione dei creditori il proprio patrimonio

4) Patrimonio messo a disposizione dei creditori

Il sig. Fantin non è proprietario di alcun immobile (**doc.31**). E' proprietario di una autovettura, Suzuki Ignis 1.3 VVTDX5P del valore commerciale di € 1.500,00 per la quale è stata ricevuta offerta irrevocabile d'acquisto (**doc.32**). La madre, sig.ra Dal Zilio Teresa, ha messo a disposizione del figlio la somma di € 6.000,00.

5) Previsione di soddisfacimento

I **creditori privilegiati**, crediti di natura erariale per l'ammontare di Euro 149,43 troveranno totale soddisfazione.

I **creditori chirografari** saranno soddisfatti come segue:

	chirografo	%
Equitalia Servizi Riscossione S.p.A., Ag. Entrate Ris.	2.225,16	45,00%
Veneto Banca	1.260,93	25,50%
Sparen-Capital Tre S.r.l.	247,24	5,00 %
Link Finanziaria S.p.A.	197,79	4,00 %
Banca di Sassari	890,07	18,00 %
ABBACO	49,45	1,00 %
Sorit	49,45	1,00 %
Comune di Oderzo	24,72	0,50 %
Complessivamente	4.944,81	100,00 %

*** ****

Alla luce di tutto quanto sopra premesso ed esposto e non ricorrendo le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 co. 2 lettere a) e b) della L. n. 3/2012 e succ. mod., in quanto l'istante non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo e non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di cui al Capo II della L. 3/2012, poiché inoltre lo stesso non è assoggettabile alle procedure concorsuali di cui al R.D. 267/1942 e si trova tutt'ora in una situazione di perdurante squilibrio economico e patrimoniale tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile, tenuto altresì conto l'O.C.C. rileva l'attendibilità e la realizzabilità del piano proposto dallo stesso nonché attesta la veridicità dei dati, della documentazione depositata e la fattibilità del piano, per tutto quanto sopra

l'istante, nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale artigiana cessata "FANTIN ENRICO", come sopra rappresentato difeso e domiciliato, facendo proprie tutte le considerazioni e valutazioni espresse dal Professionista incaricato

CHIEDE

che l'III.mo sig. Giudice del Tribunale adito, previa sospensione del pignoramento da parte di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. e della cessione volontaria del quinto a favore di Banca di Sassari S.p.a., gravanti entrambi sullo stipendio dello stesso, fissi udienza ex art. 10 L. 3/2012 ed assuma tutti i provvedimenti conseguenti di legge.

Si allega:

1. accordo creditori ed attestazione della fattibilità del piano;
2. atto di precetto su pagherò cambiari;
3. documento di sintesi c/c;
4. estratti c/c dal 28.02.2005 al 30.09.2005;
5. estratti c/c dal 31.10.2005 al 31.12.2005;
6. estratti c/c dal 31.01.2006 al 31.12.2006;
7. estratto c/c al 30.06.2008;
8. contratto di finanziamento a revoca;
9. sollecito pagamento 08.05.2009;
10. raccomandata AR Fantin Enrico del 26.08.2008;
11. comunicazione La Piave Distribuzione S.r.l. 15.05.2009;
12. estratto c/c al 31.01.2010;
13. estratto c/c al 28.02.2010;
14. rendiconto Veneto Banca al 23.02.2010;
15. documentazione monte pegni;
16. documentazione acquisto vettura Suzuki Ignis;
17. estratto conto Agos S.p.a.;
18. polizza GAP Agos;
19. sollecito di pagamento Agos S.p.a.;
20. sollecito di pagamento 09.07.2006;
21. estratto conto Agos S.p.a. dall'1.05.2007 al 30.04.2008;
22. sollecito di pagamento Link Finanziaria S.p.a.;
23. raccomandata AR Avv. Andrea Zeroli;
24. avviso Regione Veneto 28.12.2010;
25. comunicazione fermo amministrativo,
26. finanziamento SAVA;

27. sollecito Sparen S.r.l.
28. intimazione di pagamento Equitalia S.p.a.;
29. atto di pignoramento presso terzi Equitalia S.p.a.;
30. prestito personale con cessione del quinto Divisione Consumer;
- 30bis comunicazione 22.03.2017 Banca di Sassari S.p.a.;
31. dichiarazione sostitutiva di certificazione;
32. offerta irrevocabile d'acquisto e copia assegno

Con osservanza.

Treviso, 14 marzo 2018

Avv. Giampaolo Danzeli

